

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 12-03-1985

" Norme per l' utilizzazione del finanziamento di cui al titolo II della legge 17/ 5/ 1983, n°+ 217 - Legge Quadro per il turismo - e interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica".

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Opere destinarie del contributo)

Per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico e della riqualificazione ed ammodernamento delle strutture ricettive esistenti, la Regione, ai fini della utilizzazione dei fondi statali di cui al Titolo II della legge 17/ 5/ 1983, n. 217, concede contributi in conto capitale per:

- la costruzione, la ricostruzione, l' ampliamento, l' ammodernamento e l' arredamento di immobili
- siti nel territorio della Regione - destinati ad uso di alberghi, motels, villaggio - albergo, residenze turistico - alberghiere, complessi ricettivi all' aria aperta, di centri per convegni e congressi, nonché di quelle strutture ricreative, complementari della attività ricettiva, purchè costituiscano pertinenze delle strutture su richiamate.

ARTICOLO 2

(Beneficiari dei contributi)

Possono beneficiare dei contributi di cui all' art. 1 della presente legge gli enti pubblici, privati, le associazioni, gli imprenditori anche se non proprietari di terreni e/ o di fabbricati, purchè siano in condizione di dimostrare la disponibilità del bene oggetto di contributo almeno per la durata del vincolo di destinazione di cui al successivo art. 5.

ARTICOLO 3

(Misure del contributo)

I contributi in conto capitale previsti dalla presente legge sono concessi nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile e non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali o statali.

In favore degli enti pubblici la misura del contributo può essere elevato fino all' 80% della spesa ritenuta ammissibile esclusivamente per opere di sviluppo, recupero e riqualificazione di strutture esistenti ubicate prevalentemente in zone interne e montane, nonché per la realizzazione di strutture per il turismo nautico e congressuale.

ARTICOLO 4

(Domande di contributo)

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi, indirizzate all' Assessorato regionale al Turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio la opera sarà situata e corredate dei seguenti documenti:

- progetto esecutivo dell' opera;
- concessione edilizia;
- relazione tecnica;
- piano di finanziamento dell' opera;
- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non aver richiesto o beneficiato per la medesima opera - di contributi derivanti da leggi statali o regionali;
- nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

- titolo di proprietà del terreno e/ o del fabbricato o, in mancanza, idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione turistico - alberghiero di cui al successivo art. 5.

Il Sindaco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, le trasmette all' Assessorato regionale al Turismo, corredate dell' attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località , nonché di una relazione sulle esigenze turistiche della località .

ARTICOLO 5

(Vincolo di destinazione)

Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico - alberghiera per la durata di venti anni.

Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

I beneficiari che non sono proprietari dell' immobile sottoscrivono apposita obbligazione personale di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera ventennale in forma di atto pubblico.

ARTICOLO 6

(Garanzia di fidejussione)

I beneficiari dei contributi regionali di cui all' art. 1 della presente legge devono, ad avvenuta comunicazione formale della concessione del contributo, stipulare a favore della Regione apposita fidejussione a garanzia dell' intero importo del contributo con validità fino ad avvenuta esecuzione dell' opera finanziata.

ARTICOLO 7

(Deliberazione per la concessione dei contributi)

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera annualmente sulle richieste di contributo pervenute, predisponendo il riparto e dando priorità a quelle che prevedono la realizzazione di strutture ricettive in località ubicate nelle aree interne e montane della Regione ai sensi dell' art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla base di una analisi costi benefici e incidenza sull' occupazione locale.

Il riparto annuale degli interventi vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti e costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per le erogazioni in esso previste a carico del bilancio regionale.

ARTICOLO 8

(Erogazione dei contributi)

L' erogazione dei contributi di cui all' art. 1 della presente legge avrà luogo con Decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità al provvedimento annuale di riparto di cui al precedente articolo:

- per il 50%, sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, da cui risulti l' avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa;
- per il residuo 50% ad avvenuto completamento dei lavori e relativo collaudo.

I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell' Assessorato regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare, con proprio decreto, l' Assessore al Turismo per le competenze di cui al primo comma.

ARTICOLO 9

(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione ed ai fini dell' utilizzazione dei fondi statali relativi all' anno 1983 inseriti nel bilancio di previsione 1984 della Regione e di quelli relativi al 1984 da inserire nel bilancio di previsione della Regione per il 1985, gli interessati devono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che hanno già inoltrato istanza ai sensi della LR n. 39 del 29/ 6/ 79, possono, entro il termine di cui al comma precedente, optare per il contributo di cui alla presente legge.

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte annualmente nei limiti degli stanziamenti statali, che per lo esercizio finanziario 1985 sono iscritti al capitolo 0902040 del relativo bilancio.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 marzo 1985